

# UNIONE COMUNI ADIGE GUA'

*Cologna Veneta - Provincia di Verona*



COPIA

**SETTORE SEGRETERIA AFF. GEN. SERVIZI ALLA PERSONA**

Responsabile del procedimento: **dott.ssa MASSIMO FLAVIA**

## DETERMINAZIONE

R.G. N. 183 DEL 28-07-2016

**OGGETTO: Determinazione a contrattare, per l'affidamento del servizio psicologico di supporto agli operatori/assistenti sociali del Servizio Tutela Minori - Progetto INSIDE Azioni di contrasto al disagio economico, sociale e lavorativo, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto. CIG Z481ACBC69**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti i Decreti del Presidente nn. 2, 3 e 4 del 21/10/2014 e il Decreto del Vice Presidente n. 9 del 05/11/2014 con i quali sono stati conferite ai Responsabili dei Settori appartenenti alla cat. D, individuati nei medesimi Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza, come da deliberazione di Giunta Unione n. 34 del 20/10/2014;

Vista la deliberazione del consiglio n. 5 datata 14/04/2016 ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016. Bilancio pluriennale 2016/2018. Esame ed approvazione", esecutiva;

Vista la deliberazione di giunta n. 31 del 14/04/2016 ad oggetto "Esercizio finanziario 2016. Approvazione del Piano esecutivo di gestione. Piano della performance triennio 2016/2018", esecutiva;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad

una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";

- l'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"

Premesso che:

- con precedente determinazione n. 209 del 18/12/2014 è stato affidato il servizio psicologico ad integrazione delle funzioni del servizio Tutela minori per il biennio 2015/2016, al dott. Fabrizio Zonato;
- dal mese di maggio il professionista si trova nell'impossibilità di prestare con continuità il servizio presso questa Amministrazione, per i motivi contenuti nella comunicazione formale del 19/07/2016, acquisita al prot. 4933;

Considerato che con D.G.U. n. 49 del 12/07/2016, questa Amministrazione ha approvato il Progetto "INSIDE: AZIONE DI CONTRASTO AL DISAGIO ECONOMICO, SOCIALE E LAVORATIVO" elaborato dal Gruppo di Coordinamento tecnico (Assistenti Sociali) dei Servizi Sociali dei Comuni dell'ex Distretto 4 ULSS 20 e finanziato da Fondazione Cariverona, che prevede interventi di carattere sociale finalizzati a dare supporto alle famiglie in crisi, ed in particolare azioni di presa in carico di nuclei familiari con figli minori a rischio di emarginazione;

Ritenuto pertanto che si renda necessario ripristinare il servizio psicologico di supporto agli operatori/assistenti sociali del Servizio Tutela Minori, in considerazione anche del progetto finanziato da Fondazione Cariverona e degli interventi/azioni in esso contenuti;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
  - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
  - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni<sup>124</sup> sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
  - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
  - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
  - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
  - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e preso atto che per la prestazione in questione, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previste, per l'esecuzione dell'appalto, spese attribuibili agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali; pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. L'affidatario, tuttavia, è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni

appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: " Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali " e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:

01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;

02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;

03 istituzioni educative ed universitarie;

04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: " Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ";

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

01 tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei

limiti dei "beni e servizi disponibili";

III in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

§ energia elettrica,

§ gas,

§ carburanti rete e carburanti extra-rete,

§ combustibili per riscaldamento,

§ telefonia fissa e telefonia mobile;

e) dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ";

g) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: " le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ";

h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;

Rilevato nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Considerata l'urgenza di ripristinare il servizio a supporto degli operatori del Servizio Tutela Minori, ambito molto delicato, visti i numerosi casi di minori che necessitano di tutela e l'avvio del nuovo progetto finanziato da Fondazione Cariverona, almeno fino a fine anno;

Preso atto che i Comuni di Verona capofila dell'Azienda Ulss 20 di Verona e Bussolengo da anni si affidano alle prestazioni della cooperativa L'Albero di Verona, la quale sentita nel merito di un possibile intervento anche presso questa Amministrazione, ha dichiarato la propria disponibilità e relativo preventivo di spesa acquisito agli atti in data 25/07/2016 n. 5091 di prot.;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché vi è la necessità e urgenza di ripristinare il servizio in questione;

Visti:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

<b>Importo posto a base di gara</b>	<b>Quota stazioni appaltanti</b>	<b>Quota operatori economici</b>
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

Rilevato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di

monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;

- in particolare in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

Atteso che, è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z481ACBC69

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in atti il 28/07/2016;

Visto lo statuto dell'Unione Comuni Adige Guà;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi del P.T.P.C. vigente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 183, comma 9°, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

1. di affidare direttamente a Centro A.Bi. Emme L'Albero cooperativa sociale onlus con sede lega ed amministrativa in via Pirandello, 35 a Verona P.I. 02092240239, il servizio psicologico in oggetto, secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data 25/07/2016 protocollo n. 5091 che prevede l'importo di euro 6.058,80, oltre Iva 5% pari a euro 302,94 per un totale di euro 6.361,74;

2. di approvare che in caso di spostamenti con mezzi propri concordati con i servizi sociali, saranno rimborsati i km con un rimborso di € 0,36/km, spesa che va sommata al costo indicato al punto 1.;

3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire all'Ente il servizio in oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio psicologico ad integrazione del servizio Tutela minori;
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

4. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 7.000,00 Iva compresa trova copertura al capitolo 101.02 "prestazioni di servizi – servizio assistente sociale ed infanzia e adolescenza", intervento 1.10.04.03;

5. di ridurre l'impegno di spesa n. 36-2016 assunto per far fronte alle prestazioni autorizzate con determinazione n. 209 del 18/12/2014 ad euro 4289,74=;

6. di impegnare al bilancio di previsione per l'anno 2016, con imputazione al capitolo 101.02 "prestazioni di servizi – servizio assistente sociale ed infanzia e adolescenza", intervento 1.10.04.03, la spesa stimata in euro 7.000,00= comprensiva d'iva 5%;

7. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

9. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

10. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.unioneadigegua.it](http://www.unioneadigegua.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

11. L'operatore economico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente [www.unioneadigegua.it](http://www.unioneadigegua.it) . La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

12. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

13. di inserire il provvedimento in oggetto nel Registro delle Determinazioni tenuto presso il Settore Segreteria Affari Generali e Servizi alla persona, che provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di ordinamento degli uffici e servizi. Il valore legale di questo atti non è subordinato alla pubblicazione.

14. di trasmettere copia della presente all'operatore economico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to MASSIMO dott.ssa FLAVIA

---

VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del settore economico-finanziario ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

- o Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo;

N.	128	sub	Anno 2016	del 29-07-2016	Comp./Res. C
<i>Capitolo</i> 101	<i>Articolo</i> 2	<i>Cod. bil.</i> 1100403	<i>SIOPE</i> 1306	<i>Descrizione capitolo:</i> SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE, SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO E PSICOLOGICO MINORI	
<i>Importo operazione</i>		€.	<b>7.000,00</b>		

li, 29-07-2016

IL RESPONSABILE SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
F.to PASTORELLO GIAMPAOLO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 344 Reg. Albo pretorio on-line)**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio online in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, 29-07-2016

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE  
F.to dott.ssa FLAVIA MASSIMO